REGOLAMENTO (CEE) N. 3023/77 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1977

relativo a talune misure intese a porre fine ad abusi conseguenti alla vendita di prodotti agricoli a bordo di navi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (2), ha previsto un regime comunitario di sgravi tariffari nell'ambito del traffico di viaggiatori tra i paesi terzi e la Comunità;

considerando che questo regolamento non si applica alle merci importate in seguito ad un viaggio per nave in provenienza da uno Stato membro, durante il quale non è stato toccato il territorio doganale di un paese terzo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1818/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo ai prelievi agricoli, agli importi compensativi e alle altre imposizioni applicabili ai prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla loro trasformazione, contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori (3), ha esteso l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1544/69 ai prelievi agricoli e alle altre imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, a norma dell'articolo 235 del trattato, a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che taluni prodotti agricoli comunitari che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione e taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi sono stati venduti o distribuiti a bordo di navi partite da un porto comunitario e rientrate in un porto comunitario senza aver fatto scalo in un porto situato fuori dal territorio doganale della Comunità, per essere introdotti nella Comunità in virtù delle franchigie previste dai regolamenti (CEE) n. 1544/69 e (CEE) n. 1818/75;

considerando che appare necessario chiarire la situazione giuridica in materia; che pertanto occorre autorizzare gli Stati membri ad accordare ai prodotti enumerati nell'allegato II del trattato, che sono venduti o distribuiti a bordo di navi alle condizioni di cui sopra, alcune franchigie su quantitativi molto limitati oltre i quali tali prodotti potranno oramai essere introdotti nella Comunità solo mediante pagamento dei dazi all'importazione esigibili,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato, venduti o distribuiti a bordo di navi che sono partite da un porto comunitario e che ritornano in un porto comunitario senza aver fatto scalo in un porto situato al di fuori del territorio doganale della Comunità,

— che, in occasione della loro esportazione all'esterno della Comunità, hanno dato luogo all'espletamento delle formalità doganali d'esportazione ai fini della concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune, o

— che, all'atto del loro carico sulle navi, non si trovino in una delle situazioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del trattato,

gli Stati membri possono concedere una franchigia dei dazi all'importazione.

2. Qualora gli Stati membri utilizzino la facoltà di cui al paragrafo 1, la franchigia si limita ai seguenti quantitativi per viaggiatore:

— 1 chilogrammo di burro;

— 1 chilogrammo di formaggio;

— 1 chilogrammo di carne, comprese le carni preparate o conservate e le salsicce;

— 2 litri ai vino, compresi i vini spumanti e i vini liquorosi;

— 2 chilogrammi complessivamente di altri prodotti elencati nell'allegato II del trattato.

(1) GU n. C 83 del 4. 4. 1977, pag. 33.
(2) GU n. L 191 del 5. 8. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 185 del 16. 7. 1975, pag. 3.

3. Il paragrafo 2 è applicabile unicamente ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e a condizione che sia dimostrato che tali importazioni

a) presentano carattere occasionale e

b) consistono unicamente in prodotti destinati all'uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari o destinati a regali.

4. Gli Stati membri che fanno uso della facoltà prevista al paragrafo 1 ne informano la Commissione.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento, per «dazi all'importazione» si intendono sia i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente sia i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune.

Articolo 3

Ove necessario, le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 [2] o, secondo il caso, dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all' organizzazione comune dei mercati agricoli.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CHABERT

---

[1] GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.

[2] GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.